

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari

(2002/C 203 E/27)

COM(2002) 222 def. — 2002/0110(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi ⁽¹⁾ stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali.
- (4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori ⁽²⁾.

- (5) Nell'intento di agevolare l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale che ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.
- (6) È opportuno che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento i procedimenti civili, inclusi i procedimenti equiparati ai procedimenti giudiziari ed esclusi i procedimenti di natura meramente religiosa. Il termine «giudice» dovrebbe pertanto ricomprendere tutte le autorità, giudiziarie e non giudiziarie, competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento.
- (7) Occorre che gli atti autentici e le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro siano equiparati alle «decisioni».
- (8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non pregiudichi questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali.
- (9) Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i minori, è necessario che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, a esclusione degli obblighi alimentari che sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, e dei provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.
- (10) È opportuno che i criteri di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolti nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del bambino. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 234 del 15.8.2000, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

- (11) È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾.
- (12) Si ritiene che il presente regolamento non debba ostare a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.
- (13) Nei casi di sottrazione di minori, è opportuno che il giudice dello Stato membro in cui il bambino è trasferito e trattenuto abbia la possibilità di adottare un provvedimento provvisorio cautelare contro il ritorno del minore, e che a tale provvedimento succeda una decisione sull'affidamento resa dai giudici della precedente residenza abituale del minore. Qualora la decisione statuisse il rientro del minore, questi dovrebbe essere riconsegnato senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione di quella decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.
- (14) Per l'audizione del minore possono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ⁽²⁾.
- (15) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si fondano sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento andrebbero ridotti al minimo indispensabile. Questi riguardano il rispetto dell'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione, la tutela dei diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti dei figli, e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni incompatibili.
- (16) Non si reputa necessario richiedere alcun procedimento speciale nello Stato membro dell'esecuzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d'origine in accordo con le disposizioni del presente regolamento.
- (17) È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche al fine di promuovere la risoluzione amichevole delle controversie familiari. A questo scopo è necessario che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽³⁾.
- (18) È opportuno che la Commissione disponga della facoltà di modificare gli allegati I, II e III relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri interessati.
- (19) In accordo con l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, le modificazioni degli allegati da IV a VII dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di quella decisione.
- (20) In considerazione di quanto sopra, occorre abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1347/2000.
- (21) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 affinché il giudice competente per le domande relative alla responsabilità genitoriale in virtù del presente regolamento, possa statuire in materia di obbligazioni alimentari.
- (22) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.
- (24) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti civili:

a) relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio

e

b) relativi all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica ai procedimenti civili:

a) in materia di obbligazioni alimentari

e

b) relativi ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai figli.

3. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) il termine «giudice» comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;

2) per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

3) per «decisione» si intende una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

4) per «Stato membro d'origine» si intende lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;

5) per «Stato membro dell'esecuzione» si intende lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

6) per «responsabilità genitoriale» si intendono i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine ricomprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

7) per «titolare della responsabilità genitoriale» si intende qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

8) il «diritto di affidamento» comprende i diritti e doveri concernenti la cura della persona del minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

9) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

10) il termine «sottrazione di minori» indica il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.

Articolo 3

Diritto del bambino a intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori

Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 4

Diritto del bambino ad essere ascoltato

Ogni bambino ha il diritto di essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano relativamente alla responsabilità genitoriale, in funzione della sua età e della sua maturità.

CAPO II

COMPETENZA

Sezione 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 5

Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro

a) nel cui territorio si trova

— la residenza abituale dei coniugi, o

— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

— la residenza abituale del convenuto, o

— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 6

Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base all'articolo 5 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 5, il giudice dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 8

Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 5 e 7

Il coniuge che:

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 5 a 7.

Articolo 9

Competenza giurisdizionale residua

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 5 a 7, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri.

Sezione 2

Responsabilità genitoriale

Articolo 10

Competenza generale

1. I giudici di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2. La norma di cui al paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 21.

Articolo 11

Ultrattività della competenza dello Stato membro della precedente residenza del minore

1. Qualora si verifichi un cambiamento di residenza del minore, il giudice dello Stato membro della precedente residenza conserva la competenza giurisdizionale se:

a) ha già reso una decisione a norma dell'articolo 10;

b) il minore ha risieduto nello Stato di nuova residenza per meno di sei mesi alla data in cui è adito,

e

c) uno dei titolari della responsabilità genitoriale continui a risiedere nello Stato membro della precedente residenza del bambino.

2. Il paragrafo 1 non si applica se lo Stato di nuova residenza del minore è diventato la sua residenza abituale e il titolare della responsabilità genitoriale di cui al paragrafo 1, lettera c), ha accettato la competenza dei giudici di quello Stato membro.

3. Ai fini del presente articolo, la comparizione davanti a un giudice del titolare della responsabilità genitoriale non costituisce di per sé accettazione della competenza di quel giudice.

Articolo 12

Proroga della competenza giurisdizionale

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori su un figlio avuto in comune:

a) se il figlio risiede abitualmente in uno Stato membro;

b) se almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio,

e

c) se la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi ed è conforme all'interesse superiore del figlio.

2. I giudici di uno Stato membro sono competenti se

a) tutti i titolari della responsabilità genitoriale hanno accettato la competenza alla data in cui i giudici sono aditi;

b) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato,

e

c) tale competenza è conforme all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato,

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato,

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

4. Ai fini del presente articolo, la comparizione davanti a un giudice del titolare della responsabilità genitoriale non costituisce di per sé accettazione della competenza di quel giudice.

Articolo 13

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore e nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 11 o 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

*Articolo 14***Competenza giurisdizionale residua**

Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 10 a 13 o dell'articolo 21, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

*Articolo 15***Trasferimento delle competenze a una giurisdizione più adatta a trattare il caso**

1. Su domanda di un titolare della responsabilità genitoriale, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, in circostanze eccezionali, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, trasferire il procedimento ai giudici di un altro Stato membro:

- a) in cui il bambino aveva in precedenza la residenza abituale, o
- b) di cui il bambino è cittadino, o
- c) in cui risiede abitualmente un titolare della responsabilità genitoriale, o
- d) in cui sono situati i beni del bambino.

A tal fine, i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito sospendono il procedimento e fissano un termine entro il quale devono essere aditi i giudici dell'altro Stato membro.

I giudici dell'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, entro un mese dal momento in cui sono aditi. In questo caso, il giudice preventivamente adito dichiara la propria incompetenza. In caso contrario, la competenza è esercitata dal giudice preventivamente adito.

2. I giudici collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 55.

*Sezione 3***Disposizioni comuni***Articolo 16***Adizione del giudice**

Il giudice si considera adito:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto,
- o

- b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

*Articolo 17***Verifica della competenza**

Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 18***Esame della procedibilità**

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

*Articolo 19***Litispendenza e connessione**

1. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

2. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso figlio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

3. Quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.

Articolo 20

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Fatto salvo il capo III, in casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito il giudice di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando si siano pronunciati i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

CAPO III

SOTTRAZIONE DI MINORI

Articolo 21

Competenza

1. Nei casi di sottrazione di minori, conserva la competenza giurisdizionale il giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il minore ha acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro e

a) se ciascun titolare del diritto di affidamento ha accettato tale trasferimento o mancato rientro,

o

b) se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

i) il minore ha risieduto in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava;

ii) nel periodo di cui al punto i) non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ovvero è stata emessa una decisione che non dispone il ritorno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, ovvero non è stata resa nessuna decisione sull'affidamento nell'anno successivo all'adizione del giudice in base all'articolo 24, paragrafo 2,

e

iii) il bambino si è integrato nel nuovo ambiente.

Articolo 22

Ritorno del minore

1. Salvi gli altri strumenti giuridici disponibili, il titolare della responsabilità genitoriale può, sia direttamente sia attraverso un'altra autorità centrale, presentare domanda di rientro del minore all'autorità centrale dello Stato membro in cui questi è trattenuto.

2. Nel ricevere la domanda di rientro a norma del paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto:

a) prende le misure necessarie per reperire il bambino,

e

b) garantisce che il ritorno del minore entro un mese dal suo reperimento, salvo ove sia pendente un procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

L'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto trasmette ogni informazione utile all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro e all'occorrenza formula raccomandazioni per agevolare il rientro, ovvero fornisce ogni informazione utile e rimane in contatto durante il procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

3. Il ritorno del minore può essere rifiutato solo introducendo domanda di provvedimento cautelare nei termini indicati al paragrafo 2, davanti al giudice dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto.

Articolo 23

Provvedimento cautelare contro il ritorno del minore

1. Il giudice dello Stato membro in cui il minore è trattenuto si pronuncia senza indugi sulla domanda di provvedimento cautelare a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

Il minore viene ascoltato durante la procedura, se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

2. Il giudice può adottare un provvedimento cautelare contro il ritorno del minore a norma del paragrafo 1 solo se:

a) sussiste un serio rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile,

o

b) il minore si oppone al ritorno e ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

3. Il provvedimento adottato a norma del paragrafo 1 è provvisorio. Il giudice che ha emesso il provvedimento può, in qualsiasi momento, decidere che questo cessa di essere applicabile.

Al provvedimento assunto a norma del paragrafo 1 deve fare seguito una decisione sull'affidamento resa conformemente all'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 24

Decisione sull'affidamento

1. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto informa l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro, di tutti i provvedimenti cautelari adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, entro due settimane dalla loro adozione, e trasmette ogni informazione utile, compreso se del caso il verbale dell'udienza del minore.

2. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro adisce i giudici di quello Stato membro, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, allo scopo di ottenere una decisione sull'affidamento.

I titolari della responsabilità genitoriale possono parimenti proporre un'azione in giudizio agli stessi fini.

3. Il giudice adito a norma del paragrafo 2 rende, senza indugi, una decisione sull'affidamento.

Durante il procedimento, il giudice rimane in contatto diretto o indiretto attraverso le autorità centrali con il giudice che ha preso il provvedimento cautelare contro il ritorno del minore secondo l'articolo 23, paragrafo 1, al fine di controllare la situazione del bambino.

Il minore viene ascoltato durante la procedura se ciò non appaia inadeguato in ragione della sua età o della sua maturità. A tal fine il giudice tiene conto delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 e applica, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 relative alla cooperazione.

4. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro comunica all'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto la decisione resa a norma del paragrafo 3, trasmette ogni informazione utile e formula eventuali raccomandazioni.

5. La decisione a norma del paragrafo 3 che dispone il ritorno del minore e sia stata certificata in accordo con le disposizioni del capo IV, sezione 3, è riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario alcun procedimento, limitatamente ai fini del ritorno del minore.

Ai fini del presente paragrafo le decisioni ai sensi del paragrafo 3 sono esecutive nonostante eventuali impugnazioni.

Articolo 25

Spese e altri oneri

1. L'assistenza delle autorità centrali è gratuita.

2. Il giudice può ordinare alla persona che ha sottratto il minore di provvedere a tutti i costi sostenuti per reperire e restituire il bambino, comprese le spese legali.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Sezione 1

Riconoscimento

Articolo 26

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Gli atti autentici formati e aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri e le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state concluse sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 3 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali elencati nell'allegato I è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 27

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 28

Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

- a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
- c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
- e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto,
- o
- f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

*Articolo 29***Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine**

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 27, lettera a), e 28, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 5 a 9, da 10 a 14 e 21.

*Articolo 30***Divergenze fra le leggi**

Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

*Articolo 31***Divieto di riesame del merito**

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 32***Sospensione del procedimento**

1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

*Sezione 2***Istanza per la dichiarazione di esecutività***Articolo 33***Decisioni esecutive**

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un figlio, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

*Articolo 34***Giudici territorialmente competenti**

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 35***Procedimento**

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 42 e 44.

*Articolo 36***Decisione del giudice**

1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 27, 28 e 29.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 37***Notificazione della decisione**

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 38***Opposizione alla decisione**

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

*Articolo 39***Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione**

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III.

*Articolo 40***Sospensione del procedimento**

1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 38 o dell'articolo 39 può, su istanza della

parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del paragrafo 1.

*Articolo 41***Esecuzione parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

*Articolo 42***Documenti**

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte,

e

b) un certificato di cui all'articolo 44.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace,

o

b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

*Articolo 43***Mancata produzione di documenti**

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

*Articolo 44***Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale**

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro in cui è pronunciata la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).

*Sezione 3***Esecuzione in materia di diritto di visita e ritorno del minore***Articolo 45***Campo d'applicazione**

1. La presente sezione si applica:

a) al diritto di visita riconosciuto a un genitore del minore

e

b) al ritorno del minore ordinato con una decisione sull'affidamento resa in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3.

2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

*Articolo 46***Diritto di visita**

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto e reso esecutivo in tutti gli altri

Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento, se la decisione è conforme ai requisiti procedurali ed è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo nei seguenti casi:

a) la decisione non è stata resa in contumacia

e

b) il figlio ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato è rilasciato dal giudice d'origine su istanza di un titolare del diritto di visita e sulla base del modello standard di cui all'allegato VI (certificato sul diritto di visita).

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

*Articolo 47***Ritorno del minore**

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto e reso esecutivo in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento, se la decisione è conforme ai requisiti procedurali del paragrafo 2 del presente articolo ed è stata certificata nello Stato membro d'origine.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se il figlio ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

*Articolo 48***Mezzi d'impugnazione**

Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 47, paragrafo 1, non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

*Articolo 49***Documenti**

1. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte,

e

b) il certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Ai fini del presente articolo, il certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, è corredato, se necessario, della traduzione del suo punto 10 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita.

La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Non è richiesta la traduzione del certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

*Sezione 4***Altre disposizioni***Articolo 50***Procedimento di esecuzione**

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 51***Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita**

1. I giudici dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano previste nella decisione dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.

2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dai giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

*Articolo 52***Patrocinio a spese dello Stato**

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 26, 33 e 51, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 53***Cauzione o deposito**

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o

b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di «domicile» in uno di tali Stati membri.

*Articolo 54***Legalizzazione o altra formalità analoga**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 42, 43 e nell'articolo 49, né per l'eventuale procura alle liti.

*CAPO V***COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI***Articolo 55***Designazione**

Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che lo assiste nell'applicazione del regolamento.

Oltre all'autorità centrale designata conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, può designare un'autorità per ogni unità territoriale e specificarne la competenza territoriale. In questi casi le comunicazioni possono essere inviate direttamente all'autorità territorialmente competente, oppure all'autorità centrale che le inoltra all'autorità territorialmente competente e informa il mittente al riguardo.

*Articolo 56***Funzioni generali**

Le autorità centrali instaurano un sistema di informazione sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione, anche mediante la creazione di meccanismi transfrontalieri di mediazione.

A tal fine è fatto obbligo di ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

*Articolo 57***Cooperazione nell'ambito di cause specifiche**

Le autorità centrali cooperano nell'ambito di cause specifiche, in particolare per garantire l'esercizio effettivo della responsabilità dei genitori sul figlio. A tal fine provvedono, sia direttamente, sia tramite le autorità pubbliche o altri organismi, e compatibilmente con il loro ordinamento,

a) a scambiare informazioni:

i) sulla situazione del minore;

ii) sugli eventuali procedimenti in corso, o

iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

b) a formulare, all'occorrenza, raccomandazioni finalizzate in particolare al coordinamento fra il provvedimento cautelare adottato dallo Stato membro in cui si trova il minore e la decisione resa nello Stato membro competente a conoscere del merito;

c) a prendere tutti i provvedimenti necessari per reperire e riconsegnare il minore, anche instaurando un procedimento a tal fine in applicazione degli articoli da 22 a 24;

d) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;

e) a sostenere la comunicazione fra i giudici, in relazione soprattutto al trasferimento di un procedimento a norma dell'articolo 15 o alle decisioni nelle cause di sottrazione di minori a norma degli articoli da 22 a 24,

e

f) a promuovere accordi fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e organizzando a tal fine una cooperazione transfrontaliera.

*Articolo 58***Metodo di lavoro**

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si trova o risiede abitualmente il minore. Se la domanda di assistenza fa riferimento a una decisione emessa in forza del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale deve accludervi i certificati di cui agli articoli 44, 46, paragrafo 1, o 47, paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, che accetta per le comunicazioni con le autorità centrali.

3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 57 è gratuita.

4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

*Articolo 59***Riunioni**

La Commissione convoca le riunioni delle autorità centrali avvalendosi a tal fine della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

CAPO VI**RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI***Articolo 60***Relazione con altri strumenti**

1. Nel rispetto dell'articolo 63 e del paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nei capi II e III del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo IV del regolamento stesso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 61

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;

c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;

e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori,

e

f) convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Articolo 62

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a) Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 63

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti autentici formati e alle transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 71.

2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nei capi II o III del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.

4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nei capi II o III del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al «domicile» va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;

- c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato;
- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 65

Delle autorità centrali e delle lingue

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 55;
- b) le lingue accettate per le comunicazioni con le autorità centrali di cui all'articolo 58, paragrafo 2,
- e
- c) le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 49, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste informazioni.

La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.

Articolo 66

Modificazione degli allegati I, II e III

Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli allegati da I a III.

La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.

Articolo 67

Modificazione degli allegati da IV a VII

Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da IV a VII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

*Articolo 68***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 69***Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000**

1. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 71.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato VIII.

*Articolo 70***Modificazione del regolamento (CE) n. 44/2001**

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito come segue:

- «2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima a norma del regolamento (CE) n. ... del Consiglio (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) (*)

(*) GU L ...»

*Articolo 71***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento si applica dal 1° luglio 2004, ad eccezione dell'articolo 65 che si applica dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

ALLEGATO I

Le istanze di cui agli articoli 26 e 33 devono essere presentate ai seguenti giudici o autorità competenti:

- in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzlichen Gericht»
 - in Germania:
 - nel distretto dello «Kammergerichts» (Berlino) il «Familiengericht Pankow/Weißensee»
 - nei distretti dei rimanenti «Oberlandesgerichte» al «Familiengericht» situato nella sede del rispettivo «Oberlandesgericht»
 - in Grecia, al «Μονομελές Πρωτοδικείο»
 - in Spagna, al «Juzgado de Primera Instancia»
 - in Francia, al presidente del «tribunal de grande instance»
 - in Irlanda, alla «High Court»
 - in Italia, alla «Corte d'appello»
 - nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»
 - nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»
 - in Austria, al «Bezirksgericht»
 - in Portogallo, al «Tribunal de Comarca» o al «Tribunal de família»
 - in Finlandia, al «käräjäoikeus/tingsrätt»
 - in Svezia, allo «Svea hovrätt»
 - nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e Galles, alla «High Court of Justice»,
 - b) in Scozia, alla «Court of Session»,
 - c) in Irlanda del Nord, alla «High Court of Justice»,
 - d) in Gibilterra, alla «Supreme Court»
-

ALLEGATO II

L'opposizione di cui all'articolo 38 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:

- in Belgio
 - a) la persona che ha chiesto la dichiarazione di esecutività può proporre opposizione dinanzi alla «cour d'appel» o «hof van beroep»;
 - b) la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può proporre opposizione dinanzi al «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht».
- nella Repubblica federale di Germania, dinanzi all'«Oberlandesgericht»,
- in Grecia, «Εφετείο»,
- in Spagna, «Audiencia Provincial»,

- in Francia, dinanzi alla «Cour d'appel»,
- in Irlanda, dinanzi alla «High Court»,
- in Italia, alla «Corte d'appello»
- nel Lussemburgo, dinanzi alla «Cour d'appel»,
- nei Paesi Bassi,
 - a) se l'opposizione è proposta dall'attore o dal convenuto comparso dinanzi al giudice, dinanzi al «gerechtshof»,
 - b) se l'opposizione è proposta dal convenuto che è stato dichiarato contumace, dinanzi all'«arrondissements-rechtbank»,
- in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»,
- in Portogallo, dinanzi al «Tribunal de Relação»,
- in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus/hovrätt»,
- in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»,
- nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e Galles, dinanzi alla «High Court of Justice»,
 - b) in Scozia, dinanzi alla «Court of Session»,
 - c) in Irlanda del Nord, dinanzi alla «High Court of Justice»,
 - d) in Gibilterra la «Court of Appeal».

ALLEGATO III

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 39 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
 - «Rechtsbeschwerde», in Germania,
 - ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto in Irlanda,
 - «Revisionsrekurs», in Austria,
 - «recurso restrito à matéria de direito» in Portogallo,
 - ricorso al «Korkein oikeus/Högsta domstolen», in Finlandia,
 - ricorso al «Högsta domstolen», in Svezia,
 - ulteriore ricorso unico per motivi di diritto nel Regno Unito.
-

ALLEGATO IV

Certificato di cui all'articolo 44 sulle decisioni in materia matrimoniale

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione:
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Matrimonio
 - 3.1. Moglie
 - 3.1.1. Nome e cognome
 - 3.1.2. Stato e luogo di nascita
 - 3.1.3. Data di nascita
 - 3.2. Marito
 - 3.2.1. Nome e cognome
 - 3.2.2. Stato e luogo di nascita
 - 3.2.3. Data di nascita
 - 3.3. Stato, (eventualmente) luogo e data del matrimonio
 - 3.3.1. Stato del matrimonio
 - 3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente)
 - 3.3.3. Data del matrimonio
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
 - 4.1. Denominazione
 - 4.2. Sede
5. Decisione
 - 5.1. Data
 - 5.2. Numero di riferimento
 - 5.3. Tipo di decisione
 - 5.3.1. Divorzio
 - 5.3.2. Annullamento del matrimonio
 - 5.3.3. Separazione personale
 - 5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?
 - 5.4.1. No
 - 5.4.2. Sì ⁽¹⁾
6. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
7. Contro la decisione può ancora essere proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine?
 - 7.1. No
 - 7.2. Sì
8. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione è stata pronunciata
 - 8.1. Divorzio
 - 8.2. Separazione personale

Fatto a ..., data ... Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

ALLEGATO V

Certificato di cui all'articolo 44 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione:
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Titolari della responsabilità genitoriale
 - 3.1. Madre
 - 3.1.1. Nome e cognome
 - 3.1.2. Data e luogo di nascita
 - 3.2. Padre
 - 3.2.1. Nome e cognome
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita
 - 3.3. Altri
 - 3.3.1. Nome e cognome
 - 3.3.2. Data e luogo di nascita
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
 - 4.1. Denominazione
 - 4.2. Luogo
5. Decisione
 - 5.1. Data
 - 5.2. Numero di riferimento
 - 5.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?
 - 5.3.1. No
 - 5.3.2. Sì ⁽¹⁾
6. Figli oggetto della decisione ⁽²⁾
 - 6.1. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.2. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.3. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.4. Nome, cognome e data di nascita
7. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
8. Attestato di esecutività e notificazione
 - 8.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?
 - 8.1.1. Sì
 - 8.1.2. No
 - 8.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?
 - 8.2.1. Sì
 - 8.2.1.1. Nome e cognome della parte
 - 8.2.1.2. Data della notificazione o della comunicazione
 - 8.2.2. No

Fatto a . . . , data . . . Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

⁽²⁾ Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO VI

Certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 3, sulle decisioni in materia di diritto di visita

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione:
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Genitori
 - 3.1. Madre
 - 3.1.1. Nome e cognome
 - 3.1.2. Data e luogo di nascita
 - 3.2. Padre
 - 3.2.1. Nome e cognome
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
 - 4.1. Denominazione
 - 4.2. Luogo
5. Decisione
 - 5.1. Data
 - 5.2. Numero di riferimento
6. Figli oggetto della decisione ⁽¹⁾
 - 6.1. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.2. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.3. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.4. Nome, cognome e data di nascita
7. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine ☐
8. Si tratta di decisione resa in contumacia ☐
9. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità ☐
10. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita
 - 10.1. Data
 - 10.2. Luogo
 - 10.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale quando preleva/riaccompagna i figli
 - 10.3.1. Obbligo di sostenere le spese di viaggio
 - 10.3.2. Altro
 - 10.4. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita
11. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ..., data ... Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO VII

Certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 3 sul ritorno del minore

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione:
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Titolari della responsabilità genitoriale
 - 3.1. Madre
 - 3.1.1. Nome e cognome
 - 3.1.2. Data e luogo di nascita
 - 3.2. Padre
 - 3.2.1. Nome e cognome
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita
 - 3.3. Altri
 - 3.3.1. Nome e cognome
 - 3.3.2. Data e luogo di nascita
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
 - 4.1. Denominazione
 - 4.2. Luogo
5. Decisione
 - 5.1. Data
 - 5.2. Numero di riferimento
6. Figli oggetto della decisione ⁽¹⁾
 - 6.1. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.2. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.3. Nome, cognome e data di nascita
 - 6.4. Nome, cognome e data di nascita
7. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità ☐
8. La decisione stabilisce il ritorno del minore ☐
9. Persona che ha l'affidamento del minore
10. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a . . . , data . . . Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO VIII

Tabella di corrispondenza con il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio

Articoli abrogati	Articoli corrispondenti del nuovo testo
1	1, 2
2	5
3	12
4	
5	6
6	7
7	8
8	9
9	17
10	18
11	16, 19
12	20
13	2, 26
14	26
15	27, 28
16	
17	29
18	30
19	31
20	32
21	33
22	26, 34
23	35
24	36
25	37
26	38
27	39
28	40
29	41
30	52
31	53
32	42
33	44
34	43
35	54
36	60
37	61
38	
39	
40	62
41	64
42	63
43	
44	66, 67
45	68
46	71
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V